

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54, COMMA 3, D. LGS 50/2016, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ED IL TRASPORTO DI TUBAZIONI, PEZZI SPECIALI, VALVOLE E RACCORDERIA PER GLI IMPIANTI DEL BIOGAS, DEL PERCOLATO E DELLE ACQUE PRESENTI PRESSO LA DISCARICA DI CASA ROTA A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) E DI PODERE IL PERO A CASTIGLION FIBOCCHI (AR) – CIG 708061110B**

### **Art. 1 OGGETTO**

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura ed il trasporto di tubazioni in materie plastiche unitamente ai relativi pezzi speciali e raccordi, di valvole e raccorderia metallica di vario genere. Il materiale in questione è funzionale alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché alla realizzazione di nuove linee degli impianti di raccolta del biogas, del percolato e di distribuzione dell'acqua.

Nella fornitura sono altresì compresi gli oneri di trasporto dei materiali presso l'impianto di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR) e di Podere il Pero a Castiglion Fibocchi (AR).

### **Art. 2 IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo posto a base di gara viene fissato nella somma di euro 187.908,26 (centottantasettemilanovecentootto/26) oltre IVA di legge, come da computo metrico allegato ai documenti di gara. Gli oneri della sicurezza di natura interferenziale vengono quantificati in euro 0,00.

Detto importo si considera onnicomprensivo di tutti gli oneri relativi alla fornitura nonché al trasporto delle merci. I prezzi offerti in sede di gara dovranno pertanto tenere conto dei costi di trasporto e consegna in cantiere e non saranno per l'effetto riconosciuti costi aggiuntivi indipendentemente dall'entità della consegna, dal luogo e dalle modalità.

Si precisa che le quantità riportate nel computo metrico sono da ritenersi meramente indicative e presunte, in quanto calcolate sulla base del consumo medio annuo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e sulla base di previsioni di ampliamento degli impianti di raccolta del biogas e del percolato.

Da ciò ne consegue che l'importo posto a base di gara non è considerarsi in ogni caso garantito, potendo le forniture subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della durata dell'accordo in funzione delle esigenze gestionali degli impianti.

### **Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto viene stimata in due anni decorrenti dalla data di stipula dell'accordo quadro.

### **Art. 4 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

A norma dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016, il presente appalto sarà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate definite dal mercato.

**CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.**

**Sede legale:** S.P. 7 di Piantravigne - 52028 Terranuova Bracciolini (AR) - **Sede amministrativa:** Via Lungarno 123 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR)  
Tel. 055 9737161 - Fax 055 9737124 - Email: info@csaimpanti.it - Posta elettronica certificata: segreteria@pec.csaimpanti.it - P.IVA 01861020517

#### **Art. 5 TERMINI DI CONSEGNA E VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Le consegne dovranno essere effettuate entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'ordinativo emesso da CSAI spa, contenente l'oggetto della fornitura, le quantità ed il luogo di consegna.

CSAI non risulterà vincolata a minimi di ordine, né per quantità né per importo.

L'Appaltatore potrà effettuare il trasporto della merce per conto proprio o inviarla tramite corriere, mantenendo in ogni caso l'orario di consegna di seguito indicato:

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 per l'impianto di Casa Rota;
- da definire in ogni singolo ordinativo di fornitura per quanto concerne l'impianto di Podere il Pero

Lo scarico delle merci avverrà prevalentemente presso la discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini, pur potendo essere in ogni caso richiesta anche la consegna presso l'impianto di Podere il Pero. In entrambe le circostanze l'Appaltatore dovrà effettuare le consegne agli stessi prezzi e condizioni.

La merce viaggia ad esclusivo rischio del fornitore e si intende resa franca di ogni spesa nei depositi di destinazione.

CSAI spa effettuerà una verifica di conformità dei materiali alle specifiche tecniche indicate e richieste sulla lista delle forniture, riservandosi la facoltà di pretendere la sostituzione del materiale qualora fossero riscontrate difformità rispetto a quanto richiesto nel capitolato speciale di appalto.

CSAI si riserva la facoltà, in fase di consegna di prelevare in modo casuale, a cura di un proprio incaricato, campioni dei materiali forniti per effettuare le prove al fine di verificare la rispondenza delle forniture a quanto richiesto nella lista redatta in sede di gara.

Se in tali fasi si dovessero rilevare differenze o anomalie rispetto a quanto richiesto, l'operatore sarà avvertito tempestivamente mediante fax o raccomandata a/r e lo stesso provvederà a proprie spese a tutti gli interventi necessari alla sostituzione della fornitura con materiale corrispondente alle norme tecniche di riferimento. Tutti gli oneri di adeguamento saranno a carico dell'operatore, compresi quelli aggiuntivi che CSAI dovesse sostenere per garantire la continuità dello svolgimento del servizio e con riserva di CSAI di attivare le penali di cui al successivo art. 7, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno. I costi di tutte le analisi con risultato negativo saranno addebitati all'aggiudicatario.

Il mancato pagamento da parte dell'aggiudicatario entro dieci giorni dalla richiesta, di qualsiasi maggior costo sostenuto da CSAI a seguito di una fornitura non conforme alle previsioni di gara, comporterà l'escussione della cauzione definitiva da parte di CSAI, con conseguente obbligo dello stesso aggiudicatario di ripristinare l'importo originario della stessa cauzione definitiva entro dieci giorni.

In caso di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura, tale da non renderla funzionale o farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni, CSAI si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 108 d.lgs. 50/2016, con addebito di costi e danni al fornitore.

Si configura una inadempienza grave e significativa anche laddove si riscontrino scostamenti, seppur lievi, rispetto alle caratteristiche tecniche richieste.

A prescindere dalla gravità dell'inadempimento, in ogni caso il fornitore è obbligato ad integrare la fornitura nel rispetto delle prescrizioni di gara, fatta salva l'applicazione delle penali da parte di CSAI

#### **Art. 6 ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO**

Costituiscono ulteriori adempimenti dell'Aggiudicatario, quelli di seguito indicati:

- il materiale offerto dovrà essere conforme alle specifiche tecniche esplicitate nella lista delle forniture;
- i prezzi offerti in sede di gara dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'appalto;
- l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dettagliate di ogni prodotto presente nella lista delle forniture. Le predette schede saranno sottoposte ad approvazione da parte di CSAI spa. Sarà cura dell'Appaltatore aggiornare costantemente le schede tecniche in caso di sostituzione dei prodotti da parte delle case costruttrici;
- qualora un prodotto venga modificato o eliminato dalla casa costruttrice ovvero il suo approvvigionamento venga meno per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque in ogni caso in cui si renda necessario, per cause non dipendenti da CSAI, sostituire un prodotto con un altro di caratteristiche tecniche equivalenti, sarà facoltà di CSAI accettare o meno i nuovi prodotti. In caso di accettazione e conseguente sostituzione del prodotto, il prezzo della fornitura resterà comunque invariato;
- nel caso in cui CSAI spa abbia necessità di aggiungere o sostituire un prodotto con un altro di caratteristiche tecniche diverse, verrà richiesto apposito preventivo all'aggiudicatario e sarà concordato un nuovo prezzo tra le parti. Resta comunque ferma la facoltà di CSAI di richiedere ulteriori preventivi e far eseguire la fornitura a terzi, laddove si riscontri che il prezzo offerto per il nuovo prodotto non sia adeguato agli standard di mercato.

#### **Art. 7 PENALI**

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:

- a) nel caso di ritardata consegna del materiale rispetto ai termini fissati verrà applicata, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo una penale pari a 90,00 €/giorno.  
Un ritardo superiore a 15 giorni configura causa di risoluzione di diritto del contratto per esclusiva responsabilità dell'appaltatore, con conseguente diritto per CSAI di procedere alla escussione della cauzione, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.  
Si precisa che qualora la fornitura risultasse difforme da quanto richiesto, la consegna si intenderà come non avvenuta.
- b) per ogni altro inadempimento contrattuale verrà applicata una penale di euro 500,00.

Tanto le penali che i ritorsori delle spese e le esecuzioni in danno potranno, a scelta insindacabile della committente, essere decurtate dalla fideiussione e/o dai crediti pendenti dell'aggiudicatario. In caso di escussione della fideiussione è obbligo dell'aggiudicatario ristabilirla nell'importo originario entro sette giorni dall'escussione.

#### **Art. 8 GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI**

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire che i materiali consegnati alla Stazione Appaltante siano perfettamente conformi alle richieste presenti all'interno della lista delle forniture, nonché esenti da

vizi e/o difetti di qualsiasi genere o comunque tali da renderli inadatti all'uso cui risultano essere destinati.

Per l'effetto, in presenza di qualsiasi vizio, difetto o non conformità lamentato o contestato dalla Stazione Appaltante, quest'ultima potrà esigere, a sua insindacabile scelta, l'eliminazione di detto vizio o difformità che dovrà avvenire a spese dell'Appaltatore, ovvero pretendere la riduzione del prezzo pattuito, salvo in ogni caso il risarcimento del danno per colpa imputabile all'Appaltatore medesimo.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le difformità o i vizi riscontrati, siano tali da rendere i telami del tutto inadatti alla loro destinazione.

#### **Art. 9 PAGAMENTO E TEMPI DI FATTURAZIONE**

I pagamenti verranno effettuati mediante Ri.Ba. o bonifico bancario a 60 giorni DFFM.

La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto, fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Resta inteso che la stazione appaltante non verrà considerata responsabile di ritardi nei pagamenti dovuti a fatto dell'Appaltatore, ivi comprese le inadempienze rispetto a quanto sopra, e tali ritardi non daranno titolo alla percezione di interessi o altro riconoscimento di sorta.

Per quanto attiene la liquidazione della fattura verrà applicata la disciplina relativa alla regolarità contributiva.

#### **Art. 10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

In ottemperanza alla L 136/2010 l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni"

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara 708061110B attribuito dall'ANAC su richiesta della stazione appaltante .

L'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

L'aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità assoluta.

Laddove l'aggiudicatario sia a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Art. 11 CAUZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito nella lettera di comunicazione degli esiti della gara, presentare una cauzione definitiva della durata di due anni ovvero pari alla durata della garanzia della macchina operatrice, mediante garanzia fideiussoria, ai sensi e secondo quanto disposto dall'articolo 105 D.Lgs. 50/2016, di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, fatta salva l'applicazione dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% o al 20% la garanzia fideiussoria è aumentata secondo quanto disposto al primo comma del citato art. 103.

La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere:

- la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dalla Società, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 giorni dalla richiesta medesima.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla scadenza della garanzia sulla macchina operatrice.

#### **Art. 12 STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO**

Dopo che l'organo competente della Stazione Appaltante avrà aggiudicato in via definitiva, sarà richiesta all'aggiudicatario tutta la documentazione necessaria a riprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

L'aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'esito positivo delle verifiche di legge.

Se l'affidataria non si presenta alla stipulazione nel termine fissato dalla stazione appaltante, e non concorrano giusti motivi da essere valutati dalla stazione stessa per la stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, di incamerare la garanzia provvisoria e di procedere all'affidamento al concorrente risultante aggiudicatario a seguito dell'esclusione della prima offerta.

Le spese di stipulazione e registrazione del contratto di appalto saranno a carico dell'aggiudicataria, cui competono anche tutte le spese dipendenti dal medesimo, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA.

#### **Art. 13 SUBAPPALTO**

L'istituto del subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice; al riguardo si rileva che, costituendo la consegna dei materiali all'impianto un esplicito obbligo del fornitore, l'eventuale affidamento del trasporto ad un soggetto terzo costituisce subappalto regolamentato ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Ne consegue che qualora il concorrente voglia riservarsi la possibilità di affidare il trasporto ad un soggetto terzo dovrà indicarlo in sede di DGUE; tenuto conto che ad oggi il trasporto conto terzi è considerata un'attività maggiormente esposta alle infiltrazioni di tipo mafioso, il soggetto che svolgerà effettivamente il trasporto, ferma l'attuale normativa, dovrà essere iscritto WHITE LIST della Prefettura competente per territorio.

#### **Art. 14 OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE**

L'Affidataria dovrà ottemperare i seguenti obblighi:

- Informare, ai sensi dell'art. 24 della LRT 8/2008 immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione ;
- applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni derivanti da norme e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicataria anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto;
- dimostrare, a semplice richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
- Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.
- Mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per l'esecuzione dello stesso ancorché derivanti da norme intervenute successivamente all'affidamento.

#### **Art. 15 MODIFICA DEI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità dovranno essere autorizzate dal RUP. Tali modifiche sono consentite nei casi previsti dall'art. 106, co. 1 del D. Lgs. 50/2016.

#### **Art. 16 CESSIONE DEI CREDITI**

Le cessioni di crediti sono regolate secondo quanto disposto dall'art. 106, co. 13 del D. Lgs. 50/2016

#### **Art. 17 IPOTESI DI RISOLUZIONE**

Ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 108 d.lgs. 50/2016, costituiscono clausole risolutive espresse nell'esclusivo interesse di CSAI, con conseguente diritto per la stessa CSAI di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie:

- gravi inadempienze da parte dell'aggiudicatario agli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
- frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo da parte dell'aggiudicatario;

- negligenza da parte dell'aggiudicatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessazione d'attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
- in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell'aggiudicatario;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato da CSAI;
- in caso di applicazione per n. 3 volte delle penali;
- le ipotesi espressamente previste al precedente art. 5

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La risoluzione dà diritto a CSAI di escutere la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore.

#### **Art. 18 ELEZIONE DI DOMICILIO E SUA VARIAZIONE E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto. Tale domicilio (quello normale dell'Impresa o elettivo), sarà precisato nel contratto. Essa ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del domicilio indicato in contratto. In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio dipendente dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno senz'altro a carico dell'aggiudicatario stessa. In caso di cambio di ragione sociale o di trasformazione della società, l'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni. La Committente si riserva la facoltà di proseguire nell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 19 NORME DI RINVIO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Per quanto non espressamente previsto nella Lettere di Invito, dal presente Capitolato e dalle disposizioni in tali atti richiamate, valgono le vigenti normative e regolamenti emanati in materia.

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole per la committente, parimenti prevarrà l'ipotesi più favorevole per la committente in caso di eventuali incongruenze o contraddittorietà tra i diversi atti di gara.

#### **Art. 20 RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI**

Il Committente e l'operatore economico garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto del presente rapporto saranno trattati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

E' fatto assoluto divieto al concorrente di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dalla partecipazione alla presente gara di appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante la partecipazione alla presente gara di appalto o, comunque, in relazione ad essa.

L'Aggiudicatario ed il proprio personale incaricato saranno tenuti, durante l'esecuzione del contratto, al pieno rispetto ed alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui verranno in possesso. A tal proposito ed in relazione alle specifiche competenze ad esso attribuite dal contratto l'Aggiudicatario potrà essere nominato ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 Responsabile esterno del

trattamento dei dati personali trattati per conto del committente, ovvero potrà essere richiesto allo stesso il rilascio di una dichiarazione di riservatezza.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicatario di divulgare a terzi, o di impiegare per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto, dati, informazioni, notizie e documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del contratto o, comunque, in relazione ad esso.

L'Aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi formalmente a fornire istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati personali e soprattutto identificativi ed anagrafici, contabili, fiscali e amministrativi, patrimoniali, commerciali e informatici, nonché giudiziari, finanziari, statistici e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza per effetto dello svolgimento del contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati.

L'Aggiudicatario sarà obbligato a consegnare al Committente e/o distruggere, al termine del contratto, tutte le copie di dati o informazioni gestiti e trattati nell'ambito del contratto fino ad allora resi.

La violazione degli obblighi di riservatezza da parte dell'Aggiudicatario sarà causa di risoluzione del contratto di appalto, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del presente capitolato.

#### **Art. 21 MANLEVA**

Il concorrente si obbliga espressamente a manlevare il Committente da ogni responsabilità alla quale quest'ultimo dovesse andare incontro in relazione a qualsivoglia trattamento dei dati, acquisiti durante la partecipazione alla presente gara di appalto, effettuato in violazione del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Conseguentemente, il concorrente assume a proprio carico l'obbligo di risarcire ogni e qualsivoglia danno subito dal Committente ed in generale da terzi, in relazione a quanto sopra derivante da fatto illecito dell'operatore economico, anche in caso di colpa grave del medesimo.

#### **Art. 22 FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi eventuale controversia è esclusa la clausola arbitrare. Tutte le controversie saranno deferite alla cognizione della Competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente in via esclusiva è quello di Arezzo.

Terranuova Bracciolini, 12/05/2017